

**D.d.s. 11 settembre 2020 - n. 10610**  
**Nuove modalità di iscrizione all'elenco regionale dei rifugi alpinistici e dei rifugi escursionistici (ex art. 35 l.r. 27/2015)**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RIORDINO  
 ISTITUZIONALE TERRITORIALE, RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI  
 AMMINISTRATIVI NELLE AUTONOMIE LOCALI  
 E RAPPORTI CON LE COMUNITÀ MONTANE

Vista la legge regionale 1 ottobre 2015 n.27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo», e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina anche le strutture ricettive non alberghiere ed in particolare alla Sezione V le «Strutture Alpinistiche»;

Visto il regolamento regionale 15 febbraio 2016 n. 7 «Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)» ed in particolare gli allegati F «Requisiti minimi obbligatori delle strutture ricettive non alberghiere - rifugi alpinistici» e G «Requisiti minimi obbligatori delle strutture ricettive non alberghiere - rifugi escursionistici»

Visto l'art. 14 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 «Assessment al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali», che ha modificato il regolamento 7/2016 ed in particolare ha aggiornato gli allegati F «Requisiti minimi obbligatori delle strutture ricettive non alberghiere - rifugi alpinistici» e G «Requisiti minimi obbligatori delle strutture ricettive non alberghiere - rifugi escursionistici»

Considerato che a seguito delle modifiche normative intervenute relativamente ai requisiti minimi obbligatori delle strutture ricettive rifugi alpinistici ed escursionistici i gestori dei rifugi sono tenuti a ripresentare la domanda di iscrizione all'elenco dei rifugi, attestando il possesso dei requisiti minimi obbligatori per i rifugi alpinistici ed escursionistici, riportati nell'Allegato A del presente provvedimento;

Dato atto che ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 27/2015, la Giunta regionale ha istituito l'Elenco regionale dei Rifugi Alpinistici ed Escursionistici, a cui possono essere iscritti i rifugi, aventi le caratteristiche previste agli articoli 32 e 34, nonché i requisiti strutturali e igienico sanitari disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 37 e riportati nell'allegato A del presente decreto;

Dato atto che l'istanza di iscrizione all'elenco può essere presentata solo dal gestore del rifugio, di cui all'art. 33 della l.r. 27/2015;

Visti:

- d.d.s. 21 dicembre 2016 - n. 13633 «Approvazione dell'elenco regionale dei rifugi ai sensi dell'art.35, legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»»
- d.d.u.o. 15 maggio 2017 - n. 5483 «Rettifica allegato B) d.d.u.o. n. 13633 del 21 dicembre 2016 «Approvazione dell'elenco regionale dei rifugi ai sensi dell'art.35, legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»»
- d.d.u.o. 10 ottobre 2017 - n. 12302 «Aggiornamento dell'Elenco regionale dei rifugi ai sensi dell'art.35, legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»»
- d.d.u.o. 16 ottobre 2018 - n. 14808 del «Aggiornamento allegato B) dduo n. 13633 del 21 dicembre 2016 «approvazione dell'elenco regionale dei rifugi ai sensi dell'art. 35, legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27 «politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo»»

Ritenuto di approvare le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco regionale dei Rifugi a seguito di istanza sul portale «Bandi on line»;

Ritenuto di prevedere che l'iscrizione all'Elenco regionale dei Rifugi Alpinistici e Rifugi Escursionistici avvenga in prima istanza nel periodo dal 15 settembre al 15 novembre 2020. Negli anni successivi sarà possibile presentare nuove istanze di iscrizione all'Elenco regionale dei Rifugi Alpinistici e Rifugi Escursionistici, o aggiornamenti dei dati o dichiarazione di cessazione attività, nel periodo dal 15 febbraio al 15 aprile di ogni anno, secondo modalità che saranno stabilite dal competente ufficio regionale;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di dare atto delle definizioni di legge e dei requisiti minimi obbligatori per i rifugi alpinistici ed escursionistici che la struttura deve possedere per essere iscritta all'elenco dei rifugi, di cui all'Allegato «A», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare le nuove modalità di iscrizione all'Elenco regionale dei Rifugi Alpinistici e Rifugi Escursionistici, di cui all'Allegato «B», facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a seguito delle modifiche normative intervenute;

3. di stabilire che tutti i gestori dei rifugi, anche qualora già iscritti nell'elenco regionale dei rifugi, siano tenuti a presentare la domanda di iscrizione e a dichiarare il possesso dei requisiti strutturali stabiliti dalla l.r. 27/2015;

4. di disporre che l'iscrizione all'Elenco regionale dei Rifugi Alpinistici e Rifugi Escursionistici avvenga tramite la compilazione dell'istanza sul portale «Bandi on line» nel periodo dal 15 settembre al 15 novembre 2020;

5. di disporre che ogni anno sia possibile presentare nuova istanza di iscrizione all'Elenco regionale dei Rifugi Alpinistici e Rifugi Escursionistici, o aggiornamenti dei dati o dichiarazione di cessazione attività, nel periodo dal 15 febbraio al 15 aprile, secondo modalità che saranno stabilite dal competente ufficio regionale;

6. di approvare le determinazioni per le azioni di controllo a campione, da parte del personale di ERSAF finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese al fine dell'iscrizione all'interno dell'Elenco e le modalità di istruttoria delle domande di iscrizione all'Elenco stesso di cui all'Allegato «B», facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

8. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente  
 Luca Dainotti

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## Allegato A- Aggiornamento Elenco regionale dei Rifugi Alpinistici e Rifugi Escursionistici. RIFERIMENTI NORMATIVI

### Definizioni

**Rifugi alpinistici:** I rifugi alpinistici sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine in zone isolate di montagna, inaccessibili mediante strade aperte al traffico ordinario o linee funiviarie di servizio pubblico, a esclusione delle sciovie, oppure distanti da esse almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello - (art.32, c.1, l.r.27/2015)

**Rifugi escursionistici:** I rifugi escursionistici sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a seicento metri di altitudine, al di fuori dei centri abitati, in luoghi accessibili anche mediante strade aperte al traffico di servizio o impianti di trasporto pubblico, a esclusione delle sciovie - (art.32, c.2, l.r.27/2015)

**Gestore del rifugio:** Il gestore del rifugio è la persona fisica che è proprietaria del rifugio e lo gestisce o che è titolare di un contratto di gestione di rifugio in corso di validità. Se il titolare del contratto è un ente diverso da persona fisica, il gestore coincide con la persona indicata come responsabile del rifugio - (art.33, l.r.27/2015)

### Requisiti dei rifugi per iscriversi all'elenco

I rifugi possiedono strutture, dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie idonee per il ricovero e il pernottamento degli utenti. I rifugi sono sufficientemente attrezzati con distinti locali per la sosta e il ristoro e per il pernottamento. Inoltre rispettano le disposizioni stabilite da:

- **art.34 l.r.27/2015**  
[http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp\\_coll=lr002015100100027&view=showdoc&idoc=lr002015100100027&selnode=lr002015100100027](http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002015100100027&view=showdoc&idoc=lr002015100100027&selnode=lr002015100100027)
- **Regolamento Regionale 5 agosto 2016 , n. 7**  
[http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp\\_coll=rr002016080500007&view=showdoc&idoc=rr002016080500007&selnode=rr002016080500007](http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=rr002016080500007&view=showdoc&idoc=rr002016080500007&selnode=rr002016080500007)
- Allegato F al R.R. 7/2016 riferito ai Rifugi Alpinistici (vedi paragrafo "Normativa di riferimento")
- Allegato G al R.R. 7/2016 riferito ai Rifugi Escursionisti (vedi paragrafo "Normativa di riferimento")

**Il non possesso dei requisiti previsti dalla normativa non consente l'accettazione della domanda.**

**REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE  
NON ALBERGHIERE**

**RIFUGI ALPINISTICI (allegato F al R.R. 7/2016)**

<b>REQUISITI STRUTTURALI E IGIENICO-SANITARI DEI RIFUGI ALPINISTICI</b>	
<b>LOCALI ADIBITI AL PERNOTTAMENTO</b>	
Un volume minimo di 10 metri cubi e, in presenza di letti a castello, un'altezza minima di 2,10 metri	
Un volume minimo d'aria per ogni posto letto pari a 3,5 metri cubi se si tratta di sottotetti, cubatura inclusa fino all'altezza di un metro, e a 4 metri cubi per persona se si tratta di camere	
Aerazione naturale o meccanica	adeguata
Un rapporto di aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 1/30 delle superfici di pavimento per i sottotetti e a 1/20 per gli altri locali	
<b>LOCALI ADIBITI A SERVIZI IGIENICI DESTINATI AGLI UTENTI</b>	
Rivestimenti in piastrelle o altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino ad una altezza non inferiore a 1,80 metri	
N. w.c. con lavabo ogni 25 posti letto o cuccette ad uso dei locali adibiti al pernottamento	uno
Aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata	
N. docce, salvo casi in cui la dotazione idrica o vincoli strutturali non lo consentano.	almeno una
<b>SERVIZI IGIENICI DESTINATI AL PERSONALE</b>	
N. w.c. con lavabo ad uso esclusivo del personale addetto alla manipolazione di alimenti e bevande	uno
Aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata	
N. docce	una
<b>LOCALI ADIBITI A CUCINA</b>	
Altezza minima pari a 2,20 metri e una larghezza minima delle porte pari a 65 centimetri	
Rivestimenti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, fino ad un'altezza non inferiore a 1,80 metri	
N. zone per la preparazione dei pasti con piani di lavoro rivestiti in acciaio inox o altro materiale uniforme facilmente lavabile e disinfettabile	una
N. lavelli con doppia vasca con acqua calda e fredda - l'adeguamento al presente requisito deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del Regolamento	uno
N. zone cottura dotate di idonea cappa di aspirazione oppure adeguata aerazione naturale	una
N. finestre apribili, dotate di rete protettiva contro gli insetti	almeno una
<b>LOCALI PER LA SOSTA, IL RISTORO E LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE</b>	
Altezza minima pari a 2,20 metri e una larghezza delle porte non inferiore a 65 centimetri	
Una superficie complessiva di almeno 25 metri quadrati e una superficie di almeno 0,90 metri quadrati a persona, riferita alla capacità ricettiva del rifugio	
Un rapporto di aeroilluminazione non inferiore a 1/20 delle superfici di pavimento	

**REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE NON  
ALBERGHIERE**
**RIFUGI ESCURSIONISTICI (allegato G al R.R. 7/2016)**

<b>REQUISITI STRUTTURALI E IGIENICO-SANITARI DEI RIFUGI ESCURSIONISTICI</b>	
<b>LOCALI ADIBITI AL PERNOTTAMENTO</b>	
Un volume minimo di 20 metri cubi e un'altezza minima di 2,20 metri	
Un volume minimo d'aria per ogni posto letto pari a 4 metri cubi se si tratta di sottotetti, cubatura inclusa fino all'altezza di 1,5 metri, e a 6 metri cubi per persona se si tratta di camere - l'adeguamento al presente requisito deve avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore del Regolamento	
Aerazione naturale o meccanica	adeguata
Un rapporto di aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 1/20 delle superfici di pavimento per i sottotetti e a 1/14 per gli altri locali	
N. camere accessibili ai disabili	almeno una
<b>LOCALI ADIBITI A SERVIZI IGIENICI DESTINATI AGLI UTENTI</b>	
Rivestimenti in piastrelle o altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino ad una altezza non inferiore a 1,80 metri	
N. w.c. con lavabo, di cui uno accessibile ai disabili, ogni 50 metri quadrati di superficie utile o frazione di 50 metri quadrati delle sale di ristoro e bar	due
N. w.c. con lavabo ogni 25 posti letto o cuccette ad uso di locali adibiti al pernottamento	uno
n. docce, accessibili anche ai disabili	almeno una
Aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata	
<b>SERVIZI IGIENICI DESTINATI AL PERSONALE</b>	
N. w.c. con lavabo ad uso esclusivo del personale addetto alla manipolazione di alimenti e bevande	uno
Aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata	
N. docce	una
<b>LOCALI ADIBITI A CUCINA</b>	
Un'altezza non inferiore a 2,40 metri	
Rivestimenti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza non inferiore a 1,80 metri	
N. zone per la preparazione dei pasti con piani di lavoro rivestiti in acciaio inox o altro materiale uniforme facilmente lavabile e disinfettabile	una
N. lavello con doppia vasca con acqua calda e fredda - l'adeguamento al presente requisito deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del Regolamento	uno
N. zone cottura dotate di idonea cappa di aspirazione oppure adeguata aerazione naturale	una
N. finestre apribili, dotate di rete protettiva contro gli insetti	almeno una
<b>LOCALI PER LA SOSTA, IL RISTORO E LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE</b>	
Superficie complessiva di almeno 30 metri quadrati e una superficie di almeno 1 metro quadrato a persona, riferita alla capacità ricettiva del rifugio	
Un rapporto di aeroilluminazione non inferiore a 1/14 delle superfici di pavimento	
Sono accessibili ai disabili.	
<b>REQUISITI DI ACCESSIBILITA'</b>	
I requisiti di accessibilità ai disabili sono rispettati, fatta salva l'impossibilità di tecnica di realizzare gli interventi, certificata da apposita relazione redatta da tecnico abilitato, come previsto dall'articolo 34 comma 3 della legge regionale 27/2015	

## **Allegato B- Aggiornamento Elenco regionale dei Rifugi Alpinistici e Rifugi Escursionistici. PROCEDURA**

A seguito delle modifiche intervenute ai sensi dell'art.14 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 <<Assestamento al bilancio 2019-2021 con modifiche di leggi regionali>>, che ha aggiornato il regolamento 7/2016 e in particolare gli allegati F «Requisiti minimi obbligatori delle strutture ricettive non alberghiere – rifugi alpinistici» e G «Requisiti minimi obbligatori delle strutture ricettive non alberghiere – rifugi escursionistici» modificando i requisiti minimi strutturali richiesti, tutti i gestori dei rifugi, anche qualora già iscritti nell'elenco regionale dei rifugi, sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione e a dichiarare il possesso dei requisiti strutturali stabiliti dalla l.r. 27/2015 e s.m.i. , tramite compilazione di apposita istanza sul portale "Bandi on line" ed il rilascio del consenso al trattamento dei dati per le finalità istituzionali ai sensi del Reg. UE 2016/679.

La scheda, corredata da documento di identità deve essere compilata dal 15 settembre al 15 novembre 2020.

Qualora il gestore fosse persona giuridica, la firma deve essere apposta dal legale rappresentante.

Segnalazioni di anomalie nella compilazione delle domande su Bandi On Line possono essere segnalate all'indirizzo [bandi@regione.lombardia.it](mailto:bandi@regione.lombardia.it) o al numero del call center 800.131.151, mentre segnalazioni di problemi di carattere generale possono essere inviate alla casella di posta [rifugi@ersaf.lombardia.it](mailto:rifugi@ersaf.lombardia.it).

### **Istruttoria**

ERSAF, su incarico della DG Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, svolgerà l'attività istruttoria al fine di verificare la completezza delle informazioni inviate e la coerenza con le disposizioni previste. ERSAF potrà avvalersi del supporto dell'Associazione Gestori Rifugi Alpini ed Escursionistici della Lombardia e del Club Alpino Italiano Regione Lombardia ed interpellare le Amministrazioni comunali, gli enti territoriali di pertinenza e i diretti interessati.

Fermo restando la possibilità di richiedere chiarimenti, rispetto alla documentazione ricevuta, se nel corso dell'attività istruttoria la domanda e la documentazione allegata risultassero incomplete o irregolari, ERSAF comunicherà ai gestori dei rifugi i motivi che ostano all'iscrizione; i gestori dei rifugi potranno, entro e non oltre il termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, inviare integrazioni e chiarimenti. Decorsi inutilmente tale termine le domande di iscrizione si intenderanno non ammesse.

L'istruttoria dovrà essere completata entro 30 giorni dalla data di termine della presentazione delle domande di iscrizione all'elenco regionale dei rifugi e/o di presentazione delle rettifiche integrazioni e chiarimenti o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cinque giorni concessi agli enti gestori. Al termine dell'istruttoria ERSAF adoterà un provvedimento, nei termini di cui al precedente periodo, con il quale approverà gli esiti dell'istruttoria e lo trasmetterà mediante nota pec alla struttura competente della DG Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni per l'aggiornamento dell'elenco.

La struttura competente della DG Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, con provvedimento, approverà il nuovo elenco.

Eventuali istanze di accesso agli atti da parte dei gestori dei rifugi dovranno essere presentate all'ERSAF ai sensi del D.Lgs 33/2013 e della L.241/90.

### **Benefici per gli iscritti**

I rifugi che saranno iscritti nell'elenco regionale potranno beneficiare delle iniziative a favore del settore:

- presentare domande di contributo e domande per finanziamenti;
- essere inseriti in iniziative di comunicazione regionali;
- azioni di promozione come ad esempio: sito internet regionale, brochure, cartine, fiere, ecc. e partecipare altre forme dirette ed indirette di pubblicità;
- utilizzare il contrassegno identificativo dei rifugi lombardi;
- altre iniziative regionali e degli Enti del Sistema Regionale.

#### **In caso di mancata iscrizione**

I rifugi che non risulteranno inseriti nell'elenco regionale, oltre a non poter utilizzare il contrassegno identificativo, non potranno beneficiare di tutte le iniziative regionali a favore ed a tutela del settore; inoltre, saranno obbligati al rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 109 del Testo Unico 773/1931 così come è previsto per le strutture ricettive alberghiere.

#### **Comunicazioni agli iscritti**

Gli indirizzi mail dei gestori e dei proprietari dei rifugi inseriti nell'elenco regionale di rifugi saranno utilizzati da Regione Lombardia e dagli Enti del Sistema Regionale per l'invio di comunicazioni riguardanti gli adempimenti e altre iniziative regionali delle tematiche attinenti i rifugi.

#### **Monitoraggio flussi ISTAT**

Per tutti i rifugi rimane valido l'obbligo della rilevazione ISTAT «Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi» secondo le modalità operative indicate dall'ISTAT. Informazioni sul sito:

<https://www.istat.it/it/archivio/15073>

#### **Controlli**

Saranno disposte annualmente azioni di controllo a campione, su almeno il 5% dei rifugi iscritti, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese al fine dell'iscrizione all'interno dell'Elenco, da parte del personale di ERSAF.

L'effettuazione dei controlli sarà comunicata preventivamente ai gestori dei rifugi, con un preavviso di 3 giorni e questi saranno svolti nella stagione di apertura delle strutture o in altro periodo concordato.

In caso di rilievo di mancanza di conformità dei dati trasmessi, è data facoltà al soggetto di presentare ad ERSAF entro un termine di 15 giorni eventuale documentazione integrativa e relative controdeduzioni.

Nel caso in cui non pervenga ad ERSAF, nel termine di 15 giorni, la documentazione richiesta o la documentazione non dimostri il possesso dei requisiti, ERSAF segnalerà la situazione alla struttura competente della DG Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni che provvederà alla cancellazione del rifugio dall'elenco.

#### **Aggiornamenti**

L'aggiornamento dell'elenco rifugi avverrà con cadenza annuale dal 15 febbraio al 15 aprile. I dati raccolti sono di proprietà di RL che potrà utilizzarli per scopi istituzionali, di analisi e divulgazione.